

## Deliberazione di Giunta

### Ridefinizione parametri economico-finanziari per esercizio di lavoro autonomo da parte di cittadini extracomunitari

Il Presidente riferisce:

L'art. 39 del D.P.R. n. 394/1999, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevede che i cittadini extracomunitari non in possesso del prescritto permesso di soggiorno che intendono svolgere in Italia attività di lavoro autonomo sono tenuti ad acquisire, presso la Camera di commercio competente per territorio in cui intendono svolgere l'attività, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

Con successivo decreto del Ministero degli affari esteri, n. 850 dell'11 maggio 2011, sono stati rivisti, tra l'altro, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto per lavoro autonomo che consente al cittadino extracomunitario l'ingresso in Italia per lo svolgimento di un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

Tale decreto ha ribadito che per le attività iscrivibili nel Registro delle imprese l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell'attività ancora da intraprendere venga resa dalle Camere di commercio competenti per territorio e che tali risorse finanziarie debbano essere di importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale.

Con deliberazione n. 6 del 12/01/2015 la Giunta provvedeva ad aggiornare il precedente provvedimento n. 349 del 21/9/2001 con cui erano state approvate le tabelle di quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento delle attività lavorative. I provvedimenti citati individuavano importi differenziati sulla base della suddivisione delle attività economiche in tre fasce, in funzione dell'intensità presunta di capitale richiesta in fase di avvio (bassa, media e alta).

Poiché l'unico parametro individuato dalla normativa per l'immigrazione non prevede alcuna graduazione delle risorse finanziarie necessarie per intraprendere una attività economica, ma fa riferimento ad un valore determinato (il triplo della somma dell'assegno sociale capitalizzato su base annua), si sottopone alla Giunta la valutazione se possa ritenersi superata la differenziazione sulla base delle diverse tipologie di attività economiche, peraltro difficilmente riconducibili in modo univoco ad una fascia di capitale.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- visto il D.P.R. 394/1999 e successive modifiche;

- visto il Decreto degli Affari Esteri, n. 850 dell'11 maggio 2011, che ha aggiornato i requisiti e le condizioni per l'ottenimento dei visti da parte degli extracomunitari che intendono entrare in Italia;

- richiamate le Deliberazioni di Giunta, n. 349 del 21.9.2001 e n. 6 12/01/2015 , relative alle modalità di rilascio e alle tabelle di quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento di lavoro autonomo da parte di cittadini extracomunitari;

- all'unanimità dei presenti

delibera

- di prevedere l'applicazione di un unico scaglione per il rilascio della dichiarazione/attestazione dei parametri economico-finanziari relativi all'astratta individuazione delle risorse economiche necessarie ai cittadini extracomunitari per l'esercizio in Italia di lavoro autonomo e/o imprenditoriale in Italia;
- di dare atto che tale dichiarazione/attestazione dei parametri economico-finanziari farà riferimento al valore stabilito dal decreto del Ministro degli affari esteri 11/05/2011, ossia un importo superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile dell'assegno sociale.